



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA

**PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO
DELL'USURA**

tra

LE PREFETTURE DEL PIEMONTE

e

REGIONE PIEMONTE

BANCA D'ITALIA

ABI - COMMISSIONE REGIONALE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AMMINISTRAZIONI COMUNALI indicate in allegato elenco

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE

UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO

CONFAPI PIEMONTE

ANCE TORINO

CONFCOMMERCIO PIEMONTE

CONFESERCENTI PIEMONTE

CONFARTIGIANATO PIEMONTE

CNA PIEMONTE

CASARTIGIANI PIEMONTE

FONDAZIONE SAN MATTEO - INSIEME CONTRO L'USURA

LA SCIALUPPA CRT ONLUS - FONDAZIONE ANTIUSURA

LIBERA PIEMONTE

BANCHE indicate in allegato elenco

CONFIDI indicati in allegato elenco

ORDINI, COLLEGI e CONSIGLI PROFESSIONALI indicati in allegato elenco

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto presso la Prefettura di Torino in data 2 aprile 2007 tra Banche, Associazioni di categoria e Confidi, con la finalità di potenziare il rapporto tra le Banche ed i Confidi destinatari dei Fondi speciali antiusura di cui all'art. 15 della legge n. 108/96;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto il 31 luglio 2007 dal Ministero dell'Interno, dall'Associazione Bancaria Italiana, dalla Banca d'Italia, unitamente a UNPI, ANCI, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confederazione



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Italiana Agricoltori, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, CONFAPI, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, l'Asso-Confidi, la Consulta Nazionale Antiusura, la Federazione Italiana delle Associazioni Antiracket, l'Adventum e l'ADICONSUM per la prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura;

ATTESO che l'Accordo ha la finalità, tra l'altro, fermi restando gli specifici obblighi disciplinati in materia previsti dal D.Lgs. 231/2007, di rendere più proficuo il rapporto fra Banche, Associazioni Imprenditoriali e di Categoria, nonché i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni Antiusura e Antiracket destinatari, in diversa misura, dei fondi speciali antiusura, di cui all'art. 15 della legge 108/96, nella prospettiva di una sempre più efficace opera di prevenzione dei fenomeni criminali dell'usura e dell'estorsione, senza alcuna distinzione tra i beneficiari, ovvero anche a favore delle famiglie e di altri soggetti non esercenti un'attività economica in proprio;

CONSIDERATO che con il Protocollo sottoscritto presso questa sede le Parti si impegnavano a costituire un "Osservatorio Provinciale", con sede presso la Prefettura di Torino, per la verifica delle convenzioni stipulate tra Banche, Confidi, Fondazioni e Associazioni antiracket e antiusura, finalizzate all'uso dei Fondi assegnati ai Confidi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108/96, nonché ad accertarne il reale livello di utilizzo;

TENUTO CONTO che i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni anti-usura destinatarie dei fondi anti-usura iscritte negli appositi elenchi tenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze e che già provvedono a rendicontare a detto Ministero l'elenco dettagliato delle operazioni garantite, anche per ammontare complessivo per ogni singolo fido, partecipano unitamente all'ABI, al Tavolo di dialogo di cui al citato Accordo nazionale del 2007, la cui finalità è proprio l'efficace ed efficiente gestione dei fondi di prevenzione ex art. 15 della Legge 108/1996;

CONSIDERATO inoltre che in data 10 dicembre 2015 l'Associazione Bancaria Italiana e la Consulta Nazionale Antiusura "Giovanni Paolo II Onlus" hanno sottoscritto (i) il Protocollo d'Intesa recante le "*Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione usura ai sensi delle Legge 108/1996*" al fine di dotare le parti di uno strumento volontario, utile a migliorare la gestione dei rapporti tra banche e



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

associazioni/fondazioni antiusura per favorire l'accesso ai fondi di prevenzione usura previsti dall'art. 15 della L. 108/1996, nonché (ii) in attuazione del suddetto Protocollo d'Intesa, l'"Elenco dei documenti e informazioni utili all'istruttoria delle pratiche di accesso ai fondi di prevenzione usura previsti dall'art. 15 della Legge 108/1996, utile a ridurre i tempi dell'istruttoria;

ATTESA la necessità di riavvio di un forte processo di collaborazione interistituzionale in materia, nell'ottica di rafforzare ulteriormente l'azione congiunta per la prevenzione e il contrasto delle condotte criminose afferenti la materia e nel rispetto dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia definiti dal D.M. Interno 15 agosto 2017 e dal D.Lgs.174/2016 (Codice di giustizia contabile), anche in considerazione delle criticità generate sul piano economico dalla situazione emergenziale da COVID-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e successivamente prorogato;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 denominata "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" che illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'Unione per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, le quali in questo periodo si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il Decreto-Legge 2 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi processuali";



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 23850 del 10 aprile 2020 recante "Emergenza COVID-19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico e attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità";

VISTO l'Accordo per la sicurezza integrale e lo sviluppo della Città di Torino, siglato il 9 dicembre 2019 ed in particolare l'art. 21;

PREMESSO CHE

- la grave crisi economica innescata dalla diffusione del virus COVID-19 ha attribuito allo Stato il più ampio intervento attraverso l'adozione di strumenti funzionali a salvaguardare l'intero sistema da una rilevante sofferenza di liquidità;

- con i provvedimenti richiamati in premessa sono state introdotte importanti misure governative di sostegno al bisogno di liquidità di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e professionisti in difficoltà, la cui efficacia è inevitabilmente legata alla celerità dei tempi di trattazione delle domande da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di erogazione delle misure;

- risulta strategico il sostegno ai predetti soggetti per evitare che la crisi di liquidità connessa all'emergenza in atto possa trasformarsi in crisi economica strutturale con la conseguente rottura dei meccanismi di coesione sociale, come anche indicato dalla Direttiva del Ministro dell'Interno n. 23850 del 10 aprile 2020;

RILEVATO inoltre che il contingente periodo di crisi economica può costituire un rilevante fattore di rischio per un possibile espandersi di fenomeni criminali, è stata sottolineata l'esigenza di una rimodulazione di detto Protocollo d'Intesa;

CONSIDERATO che la già proficua azione svolta, alla luce del protocollo citato, dalle Banche in collaborazione con i Confidi e le Organizzazioni Antiusura possa risultare efficacemente potenziata dalle intese che si intendono assumere con il presente protocollo;



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

PRESO ATTO dell'esistenza di un Tavolo di dialogo nazionale tra ABI e i soggetti rappresentanti dei Confidi e delle Associazioni e Fondazioni Antiusura, la cui finalità è proprio l'efficace gestione dei fondi di prevenzione ex art. 15 della Legge 108/96;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 3 aprile 2006 n. 180;

ACQUISITO il nulla osta del Ministero dell'Interno;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Osservatorio Provinciale

Impegni della Prefettura e della Camera di Commercio di Torino

Presso la Prefettura di Torino, con l'apporto dei soggetti sottoscrittori del presente atto, siede l'Osservatorio Provinciale, con i seguenti compiti:

a) promuovere iniziative d'informazione sull'utilizzo dei Fondi di prevenzione dell'usura, mantenendosi in stretto contatto con i Confidi, le Associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici o privati impegnati nel settore;

b) monitorare l'applicazione del presente protocollo ai fini della migliore definizione di strategie di prevenzione e contrasto, anche d'intesa con gli istituti di credito;

c) attuare forme di coordinamento e promozione di iniziative volte a contrastare la pubblicità ingannevole in tema di concessioni di credito o di cessioni di aliquote stipendiali;

d) promuovere iniziative per incrementare, diffondendo un'informazione corretta sulle sue caratteristiche, l'attività di microcredito finalizzata all'inclusione sociale e finanziaria delle fasce vulnerabili della popolazione;

e) sostenere e promuovere iniziative di prevenzione al fenomeno dell'usura, inteso anche nelle sue forme meno incidenti, quali il sovraindebitamento e la mancanza di oculatezza nella gestione del denaro (educazione finanziaria).

La Prefettura si impegna altresì, ai fini dell'integrazione dell'attività dell'Osservatorio Provinciale con quella del Nucleo di Valutazione e del Minipool



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Antiracket e Antiusura, ad organizzare, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, iniziative comuni;

L'Osservatorio ha sede presso la Prefettura di Torino. Componenti di diritto sono i soggetti sottoscrittori in ambito provinciale del presente Protocollo, con possibilità di allargare la partecipazione ad altre realtà pubbliche o private impegnate in politiche di prevenzione dell'estorsione e dell'usura, nonché di riunirsi anche in forma ristretta per l'esame di problematiche legate al territorio.

L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno mensile, su convocazione del Prefetto di Torino.

La Camera di Commercio di Torino, d'intesa con la Prefettura di Torino e in collaborazione con le altre Istituzioni, Amministrazioni, Associazioni e Aziende a vario titolo interessate alla tematica, si impegna ad ospitare, nel rispetto delle rispettive competenze, un "Servizio di Prevenzione Usura e sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese" (di seguito denominato "Servizio"), a favore dei soggetti che versano in condizioni di disagio, originate da motivi economici o comunque riconducibili alla situazione di crisi economica, anche causate da dipendenze patologiche e/o da fatti criminali altrui quali, ad esempio l'estorsione, per i quali si intende scongiurare il ricorso a forme illegali di provvista di denaro;

Il Servizio, oltre a fornire informazioni circa i benefici presenti per le vittime dell'estorsione e dell'usura, avrà lo specifico compito di:

- fornire informazioni di carattere generale in ordine alla Legge n. 3/2012 e alla procedura attivabile presso il Servizio medesimo;
- fornire informazioni sull'art. 15 della L. 108/96 e indirizzare l'utente ai Confidi e/o ad uno dei centri di ascolto delle Fondazioni antiusura presenti sul territorio;
- proporre all'utente/imprenditore la compilazione di un questionario utile per individuare le casistiche specifiche, mantenendo la riservatezza dei dati gestiti in tale contesto;
- comunicare periodicamente al Prefetto di Torino la quantità delle attività svolte dal Servizio riguardanti le istanze ai sensi della Legge n. 3/2012 ovvero ogni altra iniziativa volta, comunque, alla risoluzione delle problematiche oggetto del presente Protocollo;
- sostenere attraverso i Servizi Sociali Comunali, i soggetti interessati e i relativi nuclei familiari, al fine di garantire unitamente ai Servizi Sanitari



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

e Scolastici, ove necessario, una presa in carico individualizzata ed integrata;

Il Servizio sarà attivo con appuntamento on line con la collaborazione degli esperti dell'Osservatorio e la partecipazione dei "facilitatori" antiusura di cui all'art. 4. Quest'ultimi soggetti opereranno per l'attuazione e il funzionamento del Servizio e forniranno il proprio contributo in forma gratuita per l'utente, quindi senza alcun onere per chi vi si rivolge.

La Camera di Commercio si impegna a concordare con Prefettura, Forze dell'Ordine e Presidi antiriciclaggio, istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni sottoscrittrici del presente Protocollo, la fornitura gratuita dei dati relativi agli assetti patrimoniali e proprietari delle aziende, così come attualmente proposto al pubblico da Infocamere Scpa, al fine di prevenire eventuali infiltrazioni illegali e fenomeni di usura.

ART. 2

Impegni dell'ABI

L'ABI si impegna a:

1) promuovere l'ulteriore adesione delle Banche al presente Protocollo, dandone notizia con apposita lettera alla Prefettura di Torino;

2) assicurare un continuo e diretto confronto con i Confidi, le Organizzazioni antiracket e antiusura, con l'obiettivo di un miglioramento graduale della gestione dei problemi che possono interessare, di volta in volta, nuove e vecchie convenzioni antiusura;

3) individuare un proprio referente regionale operante anche a livello provinciale per i rapporti con le Associazioni, Fondazioni e Confidi, nonché con i referenti individuati a norma del successivo art. 3 dalle Banche sottoscrittrici del Protocollo;

4) dare visibilità sul proprio sito web dei link istituzionali (MEF e Prefettura di Torino) che rinviano agli elenchi delle Organizzazioni antiracket e antiusura, delle Associazioni di categoria, dei Confidi che sottoscrivono il presente Protocollo.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 3

Referenti per i finanziamenti

Le Banche aderenti al Protocollo si impegnano ad individuare, all'interno delle proprie organizzazioni, le figure dei referenti.

I Referenti avranno il compito di seguire l'iter istruttorio delle pratiche di fido relative all'utilizzazione dei fondi di prevenzione dell'usura e di interloquire con i Confidi e le Organizzazioni antiracket ed antiusura.

Come previsto dal punto n. 3) dell'art. 2 del presente Protocollo, sarà cura dell'ABI individuare un referente, operante anche a livello provinciale, che si raccordi con i referenti per i finanziamenti delle varie Banche e che favorisca una costante interlocuzione con i Confidi e le Organizzazioni antiracket e antiusura presenti sul territorio.

Le nomine dei referenti delle Banche e dell'ABI dovranno avvenire tempestivamente ed essere comunicate all'Osservatorio Provinciale presso la Prefettura di Torino.

L'elenco dei referenti delle Banche sarà consultabile nell'apposita sezione del sito del Ministero dell'Interno:

(<https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-immigrazione/commissario-straordinario-governo-coordinamento-iniziativa-antiracket-ed-antiusura>) e su quello della Prefettura di Torino.

ART. 4

Facilitatori antiusura

Le Associazioni di categoria imprenditoriali aderenti al presente Accordo ed i Confidi loro collegati, si impegnano ad individuare all'interno delle proprie organizzazioni la figura del "*facilitatore*" antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà prevista agli artt. 14 e 15 della L.108/96 attraverso periodici incontri info-formativi.

Le Associazioni aderenti e i Confidi loro collegati provvedono a designare ciascuno al proprio interno un facilitatore, dandone comunicazione alla Prefettura di Torino e alla Camera di Commercio. La Prefettura di Torino e la Camera di Commercio assicurano l'accessibilità dell'elenco aggiornato dei facilitatori, a disposizione dei soggetti aderenti al presente Protocollo.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

I facilitatori, qualora in possesso di notizie di interesse, porteranno le stesse all'attenzione della Prefettura per l'eventuale successivo esame agli organismi di competenza.

ART.5

Referenti Fondazioni antiusura e Ordini Professionali

Le Fondazioni antiusura e gli Ordini Professionali aderenti al Protocollo si impegnano ad individuare, all'interno delle proprie organizzazioni, le figure dei referenti, con il compito di interloquire con le Banche nell'iter istruttorio delle pratiche di fido relative all'utilizzazione dei fondi di prevenzione dell'usura.

L'elenco dei referenti sarà consultabile su sito internet della Prefettura di Torino.

ART. 6

Rapidità di risposte

I Confidi si impegnano a svolgere nel tempo più rapido possibile, non superiore a 30 giorni lavorativi, l'iter susseguente alla richiesta di affidamento per l'accesso ai fondi, quale *"esame da parte del Comitato Tecnico e la delibera del C.d.A."*.

Le Banche aderenti al presente Protocollo si impegnano - tenendo nella massima considerazione le relazioni dei Confidi, per quanto riguarda, in particolare il rapporto *"garanzia/credito erogato"* - ad assumere le decisioni sulle proposte di finanziamento in tempi rapidi, non superiori a 30 giorni lavorativi, dal momento dell'acquisizione completa della necessaria documentazione, in linea con quanto condiviso attraverso il Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2015 da ABI e Consulta Nazionale Antiusura recante le "Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione usura ai sensi delle Legge 108/1996".

Si impegnano altresì ad erogare negli stessi tempi le relative somme.

ART. 7

Moltiplicatore

Le Banche e i Confidi aderenti al presente protocollo si impegnano a prevedere, all'interno delle singole convenzioni da stipulare o da rinnovare, i moltiplicatori -



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

sulla base dei quali computare la misura massima dei finanziamenti erogabili coperti da garanzia dei fondi antiusura - nella misura minima di 2,5 salvo specifiche situazioni che potranno essere aggiornate soltanto in misura crescente, in linea con quanto condiviso attraverso il Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2015 da ABI e Consulta Nazionale Antiusura recante le "Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione usura ai sensi delle Legge 108/1996".

ART. 8

Valutazione del merito creditizio

Da parte delle Banche aderenti al Protocollo non può essere considerata pregiudizievole la condizione di protestato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 315/1997, la garanzia del fondo speciale antiusura può essere deliberata dai Confidi se vi è, per lo stesso finanziamento, una garanzia dei Confidi stessi a valere sul proprio fondo rischio ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello Statuto dei Confidi.

A tal fine le Banche aderenti al Protocollo si impegnano a valutare la possibilità di "*ribancarizzare*" i soggetti protestati, anche attraverso una iniziale sperimentazione, legata alla casistica, filtrata, monitorata e gestita insieme con i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiusura. In questo contesto le Banche aderenti al presente Protocollo fanno ricorso al "conto di base", o prodotto analogo, a favore dei protestati che consenta una serie di operazioni, prive di rischio di credito, ma capaci di reinserire i protestati nel sistema di credito legale.

A tal fine le Banche sottoscrittrici del Protocollo si impegnano a porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l'accesso al Fondo di Solidarietà, ai fini della valutazione dei fidi in essere e di eventuali nuove richieste di fido.

Le Banche sopra indicate si impegnano altresì a valutare con particolare cura la sospensione delle azioni revocatorie o esecutive nei confronti di questi ultimi soggetti, le cui istanze siano pendenti presso il Comitato di Solidarietà.

Nel caso di decisione di diniego, totale o parziale, in sede di valutazione del merito creditizio, da parte delle Banche aderenti al presente Protocollo, i soggetti interessati potranno rivolgersi per la ricerca di soluzioni alternative – anche avvalendosi delle organizzazioni antiracket e antiusura, delle Associazioni di difesa dei diritti dei Consumatori ed Utenti o, infine, degli Ordini Professionali sottoscrittori del Protocollo – all'Osservatorio provinciale che ha sede presso la



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Prefettura, anche per l'eventuale interessamento del comitato ristretto dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'art. 3 dell'Accordo-Quadro in premessa citato.

ART. 9 Microcredito

Le Banche che già operano nel settore del microcredito o in altre forme analoghe di concessione del credito ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico Bancario, si impegnano a promuovere ulteriormente e a incrementare l'attività del microcredito attraverso:

- a) la definizione di iniziative finalizzate a facilitare l'inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili;
- b) la valutazione di programmi sperimentali per l'accesso al credito per lo start-up o il consolidamento di microimprese;
- c) l'attuazione e lo sviluppo, a livello provinciale, degli interventi già promossi dall'industria bancaria.

ART. 10 Iniziative di informazione sull'utilizzazione dei fondi antiusura e antiestorsione – Educazione finanziaria e formazione

Le Parti concorrono, secondo le modalità ritenute più opportune, a promuovere la diffusione della conoscenza e della consapevolezza da parte della clientela, ad esempio attraverso *vademecum*, anche in formato elettronico, in merito all'utilizzo delle misure di sostegno alle famiglie e imprese, secondo competenza e nell'ambito delle rispettive attività.

Le Parti si impegnano altresì a definire interventi, a livello locale, affinché tutti i soggetti, in particolare famiglie e microimprese, attraverso iniziative e programmi di educazione finanziaria, da realizzarsi anche nelle scuole superiori del territorio, possano approfondire la conoscenza circa le modalità per una gestione corretta e responsabile del denaro e indirizzare al meglio le proprie scelte di risparmio e investimento.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

ART. 11

Emergenza COVID-19

Ambiti di collaborazione e impegni

1. Le Parti, secondo competenza, al fine di rafforzare le strategie di prevenzione già in atto, individuano, in particolare, i principali ambiti di collaborazione di seguito riportati:

a) Attività di supporto alle Banche che sarà assicurata dagli enti camerali e dalle associazioni di categoria firmatari per contribuire ad una più approfondita conoscenza delle singole realtà aziendali/imprenditoriali che chiedono di accedere a finanziamenti;

b) Ampia diffusione di tutte le possibilità di accesso al credito bancario e delle misure di sostegno alla liquidità introdotte dalla recente normativa, in tema di emergenza COVID-19.

In questa direzione, le parti si impegnano a pubblicizzare sui rispettivi canali istituzionali i link dove sono raccolti e costantemente aggiornati i suddetti strumenti di supporto alla liquidità, fra cui ABI – <https://www.abi.it/Pagine/Info/Covid-19.aspx>.

Le parti si impegnano inoltre a divulgare le indicazioni che saranno fornite dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte (da ora Direzione Regionale) per rendere edotta l'utenza in merito alle procedure per ottenere rimborsi. La Direzione Regionale adotterà, infatti, ogni misura idonea a fornire un'adeguata informazione circa tempistica e modalità di erogazione dei rimborsi dei crediti tributari vantati dai contribuenti, nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dalle proprie strutture centrali in materia di metodologie e tempistiche per l'erogazione dei rimborsi stessi.

A tal fine la Direzione regionale informerà e aggiornerà i firmatari del presente accordo in merito alla disponibilità delle informazioni e alla possibilità di pubblicizzare le stesse attraverso il rimando a specifici link istituzionali curati dall'Agenzia delle Entrate che al momento della firma sono individuati nel link alla sezione rimborsi del sito nazionale dell'Agenzia delle Entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cittadini/pagamenti-e-rimborsi/rimborsi> e nella pagina di informazioni sulla richiesta di servizi con modalità semplificata durante la fase emergenziale "COVID-19" pubblicata sul sito regionale al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/i-servizi-agili-dell-agenzia-delle-entrate>.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

c) Ampia divulgazione altresì, attraverso i medesimi canali istituzionali, dei seguenti documenti - che formano parte integrante del presente protocollo - e dei relativi ed eventuali aggiornamenti, elaborati dalla Banca d'Italia per favorire adeguate forme di dialogo tra gli operatori bancari e i soggetti richiedenti i finanziamenti: *"Emergenza epidemiologica da Covid-19. Prime indicazioni in tema di rapporti con la clientela"* del 3 aprile 2020 e *"Raccomandazione della Banca d'Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19"* del 10 aprile 2020;

d) Al fine di effettuare un attento monitoraggio dell'andamento delle misure governative di sostegno al bisogno di liquidità delle famiglie e delle imprese, la Commissione regionale ABI del Piemonte si impegna a sensibilizzare la Task Force composta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, da Banca d'Italia, da Mediocredito Centrale, da SACE e ABI, affinché la richiesta delle Prefetture sottoscrittrici del presente protocollo - e di altre Istituzioni che vi aderiranno successivamente - di disporre di informazioni e dati relativi al monitoraggio delle misure in parola, possa essere soddisfatta con la messa a disposizione di tali dati da parte di Mediocredito Centrale, SACE e CONSAP, in qualità di soggetti che, secondo le procedure previste dalla normativa di riferimento, già procedono alla rilevazione e al monitoraggio in forma certa, aggregata ed accentrata di tali misure.

2. Ai sensi del punto 1, lettera a) l'impegno che la Commissione regionale ABI del Piemonte assume, consiste nella promozione dell'adesione al presente protocollo da parte delle Banche che operano sul territorio provinciale.

L'Osservatorio di cui all'art.1 monitorerà l'andamento complessivo delle iniziative a sostegno del credito sino al termine della situazione emergenziale.

Ferme restando le disposizioni normative e di vigilanza e la conseguente necessaria valutazione da parte delle banche dell'esistenza dei requisiti e della connessa documentazione a supporto dell'istanza di accesso alle misure e della meritevolezza delle stesse, la Commissione ABI Piemonte si impegna a sensibilizzare le banche - e queste stesse si impegnano - a riscontrare, nei tempi più rapidi consentiti, e possibilmente nel termine di trenta giorni, le istanze presentate.

ART. 12 **Adesione**

Il Protocollo è aperto all'adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne abbiano interesse.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Ogni richiesta di adesione successiva all'originaria sottoscrizione del Protocollo sarà esaminata in sede di Osservatorio provinciale.

ART. 13 **Verifica**

Entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, l'Osservatorio Provinciale costituito presso la Prefettura valuterà i risultati raggiunti, anche al fine di apportare le eventuali modifiche allo stesso, nell'intento di renderlo sempre più incisivo per il conseguimento delle finalità in premessa indicate.

L'Osservatorio Provinciale costituito presso la Prefettura di Torino comunicherà l'esito della valutazione e le eventuali proposte di modifica al Comitato ristretto dell'Osservatorio Nazionale.

ART. 14 **Adozione misure in ambito provinciale**

I Prefetti del Piemonte, fermo restando le iniziative a sostegno del credito connesse all'emergenza COVID previste, a livello regionale, dall'art.11, si impegnano ad adottare analoghe intese per la prevenzione dei fenomeni dell'usura e dell'estorsione, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, nei rispettivi ambiti provinciali.

Torino, 15 dicembre 2020

Firmato digitalmente da:

IL PREFETTO DI TORINO in rappresentanza dei Prefetti del Piemonte

REGIONE PIEMONTE

BANCA D'ITALIA

ABI - COMMISSIONE REGIONALE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

COMUNI indicati in allegato elenco

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE

UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO

CONFAPI PIEMONTE

ANCE TORINO

CONFCOMMERCIO PIEMONTE

CONFESERCENTI PIEMONTE

CONFARTIGIANATO PIEMONTE

CNA PIEMONTE

CASARTIGIANI PIEMONTE

FONDAZIONE SAN MATTEO – INSIEME CONTRO L'USURA

LA SCIALUPPA CRT ONLUS – FONDAZIONE ANTIUSURA

LIBERA PIEMONTE

BANCHE indicate in allegato elenco

CONFIDI indicati in allegato elenco

ORDINI, COLLEGI e CONSIGLI PROFESSIONALI indicati in allegato elenco